

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01722/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2020, proposto da Lidia Fiorenza Di Blasi e Maria Antonietta Di Blasi, rappresentate e difese dagli avvocati Marco Cocilovo e Maria Vittoria Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Lucia Colacurcio, Maria Caggiano non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi, n. 18 del 24.01.2020, pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 27.01.2020, avente ad oggetto: Decreto Dirigenziale AGC Assistenza

Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23/5/2013-Bando di concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania in applicazione dell'art. 11, co.3, D.O. 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24/3/2012 n. 27 e s.m.i.: approvazione graduatoria definitiva e dei relativi allegati, ivi compresa la graduatoria definitiva dei candidati partecipanti al predetto concorso, costituente l'Allegato A del Decreto Dirigenziale;

- della comunicazione della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi, prot. n. 2020.0040036 del 21.01.2020, avente ad oggetto: Comunicazione in riferimento al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania Accertamento veridicità dichiarazioni (D.P.R. 445/2000);

- della comunicazione della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi, prot. n. 2019.0606977, del 09.10.2019, avente ad oggetto: Soccorso istruttorio in riferimento al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania Accertamento veridicità dichiarazioni (D.P.R. 445/2000);

- di ogni atto agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo della posizione delle ricorrenti, anche allo stato non conosciuto o non comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1220 del 2020:

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le

disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo, con modalità da remoto in videoconferenza come specificato nel verbale, e trattenuta la causa in decisione.

Rilevato che con ordinanza cautelare del 24 giugno 2020 n. 1220, questa Sezione ha ritenuto che:

- *prima facie*, il ricorso appaia suffragato dal requisito del *fumus boni iuris*, atteso che, una volta attivato il cosiddetto “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6 della l. n° 241/1990 con la comunicazione della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi, prot. n° 2019.0606977, del 09.10.2019, il relativo procedimento vada poi completato;

- sia necessario l’apporto del privato in ogni attività di verifica e di controllo, da effettuarsi, pertanto, in contraddittorio, in ordine alla conformità dei dati e delle circostanze dichiarate, subordinatamente alla fissazione, in relazione alla certezza dei tempi della procedura, di un termine per l’integrazione ritenuta necessaria;

- sia necessario ordinare all’Amministrazione intimata, inadempiente sul punto, un riesame della posizione delle attuali ricorrenti sulla base dei documentati chiarimenti forniti in sede di giudizio entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza;

Rilevato altresì che all’esito di tale rinnovata valutazione parte ricorrente avrebbe dovuto procedere all’integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami ove su apposita richiesta, nei confronti di tutti coloro che sarebbero stati

pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso gravame, integrazione da effettuarsi entro 30 giorni successivi dall'adozione del nuovo provvedimento;

Dato atto che con le note di udienza del 17 novembre 2020 la Regione ha comunicato di aver dato esecuzione all'ordinanza in questione provvedendo all'invio della nota prot. n. 0314438 del 03.07.2020 alla dott.ssa Di Blasi Lidia Fiorenza, presso gli avvocati difensori e acquisendo i dati mancanti per il completamento della posizione delle ricorrenti;

Ritenuto che conformemente a quanto prospettato dalla difesa delle ricorrenti, tale attività non corrisponde ad esecuzione della sentenza, in quanto il riesame della loro posizione, come indicato da questa Sezione, corrispondeva, in tutta evidenza, alla assegnazione di un punteggio preciso e alla collocazione in graduatoria, anche se provvisoria e non esecutiva, laddove la giustificazione della Regione è consistita proprio nella mancata pubblicazione della graduatoria a causa delle varie impugnazioni pendenti;

Ritenuto che tale operazione appare necessaria e improcrastinabile, anche per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e far andare avanti il giudizio, dovendo sempre comunque la Regione provvedere a comunicare eventuali aggiornamenti che incidano sulla posizione delle ricorrenti come di altri candidati;

Ritenuto infine che all'esito di tale rinnovata valutazione, parte ricorrente dovrà procedere all'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti coloro che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente gravame, integrazione da effettuarsi entro 30 giorni successivi dall'adozione del nuovo provvedimento, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di

integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole del riesame, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati e la Regione abbia provveduto secondo quanto sopra illustrato, la controversia possa essere definita alla pubblica udienza del 22 giugno 2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

- ordina alla Regione Campania di procedere alla valutazione delle domande delle ricorrenti secondo quanto chiarito in motivazione, adottando all'esito ogni conseguente determinazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva, a carico di parte ricorrente;

-fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 giugno 2021.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Barbara Cavallo**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**